

**REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA  
RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

(testo approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione 1° luglio 2025, n. 135,  
resa esecutiva con D.P. 1° luglio 2025, n. 1580)

Articolo 1  
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per «Amministrazione», l'Amministrazione della Camera dei deputati;
  - b) per «sito *internet* istituzionale», il sito *internet* della Camera dei deputati;
  - c) per «pubblicazione», la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa della Camera dei deputati nel sito *internet* istituzionale della Camera dei deputati, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al medesimo sito *internet* direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione;
  - d) per «Responsabile per la trasparenza», il soggetto di cui all'articolo 15, cui sono attribuite funzioni di coordinamento, programmazione e controllo in materia di trasparenza;
  - e) per «strutture organizzative», i Servizi, gli Uffici della Segreteria generale e gli incarichi individuali.

Articolo 2  
*(Principio di trasparenza)*

1. L'Amministrazione informa la propria attività al principio di trasparenza, intesa come pubblicità e conoscibilità dei dati, delle informazioni e dei documenti concernenti l'attività amministrativa e l'organizzazione della stessa, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico nonché dei principi contenuti nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.



### Articolo 3

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento individua i dati, le informazioni e i documenti che l'Amministrazione pubblica nel sito *internet* istituzionale.
2. I dati, le informazioni e i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati e aggiornati tempestivamente per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dal presente regolamento e dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili su richiesta da presentare al Responsabile per la trasparenza.
3. I dati, le informazioni e i documenti di cui al comma 1 sono pubblicati in un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale, denominata «Camera trasparente».

### Articolo 4

*(Qualità delle informazioni)*

1. L'Amministrazione garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito *internet* istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in nessun caso, costituire motivo per l'omissione o il ritardo della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

### Articolo 5

*(Atti di carattere normativo)*

1. L'Amministrazione pubblica i regolamenti e gli altri atti normativi che disciplinano la sua organizzazione e lo svolgimento delle sue attività.

### Articolo 6

*(Organizzazione)*

1. L'Amministrazione pubblica nel sito *internet* istituzionale l'articolazione delle strutture organizzative con indicazione delle competenze ad esse attribuite.
2. L'Amministrazione pubblica altresì il *curriculum vitae*, con l'indicazione della data di decorrenza della nomina, del Segretario generale, dei Vicesegretari generali e dei



Consiglieri Capi Servizio.

3. Per ciascuna struttura è indicato, con aggiornamento annuale, il numero dei dipendenti ad essa assegnati.

Articolo 7  
*(Personale)*

1. L'Amministrazione pubblica il quadro delle retribuzioni annue lorde dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, suddivise per fasce di anzianità e qualifica, nonché il quadro del numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, suddivisi per fasce di anzianità e qualifica, unitamente ad una scheda descrittiva delle principali caratteristiche del lavoro alle dipendenze della Camera dei deputati.

Articolo 8  
*(Bandi di concorso)*

1. L'Amministrazione pubblica i bandi di concorso per il reclutamento del personale, i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici, le tracce delle prove scritte estratte, le graduatorie dei vincitori nonché le informazioni relative a eventuali scorrimenti delle graduatorie medesime.

Articolo 9  
*(Bilancio e conto consuntivo)*

1. Ferme restando le forme di pubblicità derivanti dall'articolo 66 del Regolamento della Camera dei deputati, l'Amministrazione pubblica il bilancio e il conto consuntivo della Camera dei deputati.

Articolo 10  
*(Procedure di affidamento e pagamenti di lavori, servizi e forniture)*

1. L'Amministrazione pubblica i dati e gli atti indicati dal Regolamento di Amministrazione e contabilità della Camera dei deputati relativi alle procedure di selezione dei contraenti per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità ivi previste.
2. L'Amministrazione pubblica altresì, ai sensi dell'articolo 82, comma 3, lettera *a*), del Regolamento di Amministrazione e contabilità della Camera dei deputati, i dati relativi ai pagamenti effettuati nel periodo di riferimento dalla Camera dei deputati a titolo di corrispettivo delle prestazioni di lavori, beni e servizi rese in favore della Camera medesima.

Articolo 11  
(*Incarichi di consulenza*)

1. L'Amministrazione pubblica con cadenza semestrale i dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza corredati delle seguenti informazioni:
  - a) l'attività oggetto della prestazione;
  - b) il *curriculum vitae* dei consulenti;
  - c) la data di inizio e fine dell'attività;
  - d) i compensi previsti.
2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Articolo 12  
(*Tempi di pagamento*)

1. L'Amministrazione pubblica con cadenza annuale l'indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali, denominato «*Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*».

Articolo 13  
(*Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio*)

1. L'Amministrazione pubblica le informazioni identificative degli immobili detenuti o posseduti nonché gli importi dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Articolo 14  
(*Accesso*)

1. All'obbligo a carico dell'Amministrazione di pubblicare i dati, le informazioni e i documenti previsti dal presente regolamento corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso di cui al comma 1 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita ed è presentata al Responsabile per la trasparenza.
3. L'Amministrazione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di accesso, procede alla pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risulta già pubblicato nel rispetto del presente regolamento, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.



4. In caso di rigetto della richiesta di accesso avente ad oggetto i dati, le informazioni e i documenti di cui al comma 1 ovvero di mancata risposta entro il termine previsto dal comma 3, il richiedente può ricorrere agli organi di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento interno della Camera dei deputati.

#### Articolo 15

*(Responsabile per la trasparenza)*

1. Il Responsabile per la trasparenza assicura, ove necessario mediante apposita segnalazione al Segretario generale, l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento da parte delle strutture a ciò competenti, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento dei dati pubblicati.
2. L'incarico di Responsabile per la trasparenza è attribuito ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento dei Servizi e del personale.
3. I responsabili delle strutture organizzative garantiscono la tempestiva e regolare pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal presente regolamento. Della pubblicazione è informato il Responsabile per la trasparenza.
4. Il Responsabile per la trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione delle procedure di accesso previste dal presente regolamento.

#### Articolo 16

*(Ambito applicativo)*

1. Il presente regolamento si applica anche agli enti controllati dalla Camera dei deputati, con gli adattamenti derivanti dalla natura giuridica dei medesimi.

#### Articolo 17

*(Pubblicazione ed entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2025.